



CAPITOLATO SPECIALE NORME GENERALI  
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE IN ALLESTIMENTO PER  
LA POLIZIA STRADALE  
SOCIETA' DI PROGETTO CONCESSIONI DEL TIRRENO S.P.A. – TRATTA A12

SOCIETA' DI PROGETTO CONCESSIONI DEL TIRRENO S.P.A.– TRATTA A12  
VIA S.S. PER ALESSANDRIA, N. 6/A - 15057 TORTONA (AL)

## INDICE

### Sommario

Articolo 1. - Oggetto .....	5
Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, CPV (vocabolario comune per gli Appalti) veicoli per la Polizia .....	6
Articolo 3. – Obblighi del Fornitore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto .....	6
Articolo 4. - Cauzione definitiva .....	7
Articolo 5. - Valutazione del compenso .....	7
Articolo 6. - Avvio della Fornitura .....	8
Articolo 7. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica.....	8
7.1. - Durata.....	8
Articolo 8. - Penali.....	8
8.1. - Penalità per ritardi .....	8
8.2. - Disciplina penali.....	10
Articolo 9. - Oneri ed obblighi diversi a carico del fornitore – responsabilità del fornitore ..	10
Articolo 10. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi .....	12
Articolo 11. - Subappalti e contratti simili .....	12
Articolo 12. – Revisione Prezzi - adeguamento del canone .....	15
12.1. - Revisione in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi ISTAT – noleggio di autoveicoli .....	16
12.2. - Revisione in base alla variazione dei prezzi di listino per sostituzione veicolo .....	16
Articolo 13. - Fatturazione e pagamenti.....	16
13.1. - Fatturazione .....	17
13.2. - Pagamenti.....	17
Articolo 14. - Cessione del credito .....	17
Articolo 15. - Risoluzione del contratto per fatto del fornitore .....	18
Articolo 16. - Recesso del contratto per volontà della Committente.....	19

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto stipulato dalla Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A. Tratta A12 di seguito denominata "Committente", con il fornitore (o raggruppamento temporaneo o consorzio, etc), di seguito denominato fornitore.

Il fornitore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari del "Concedente" incaricati della vigilanza dei servizi appaltati avranno la facoltà di visitare ed assistere ai servizi, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra il "Concedente" e la Committente.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto nonché sulla relativa esecuzione e/o interpretazione, il fornitore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e il fornitore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali si intende:

- per «Codice»..... il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e relativi allegati;
- per «D.Lgs. n. 81/2008».. il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per «Concedente»..... Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per «Committente»..... Società di Progetto Concessioni del Tirreno, Tratta A12.;
- per «Fornitore»..... operatore economico cui è affidato l'appalto.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, il fornitore dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti il fornitore dovrà eseguire.

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione del fornitore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per il fornitore laddove ritenga che la stessa sia preferibile sotto il profilo tecnico e qualitativo.

In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, e relativi allegati.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al f.f. Responsabile del Progetto dall'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato nominato l'Ing. Alessio Scopi

\*\*\*\*\*

## CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA FORNITURA

### Articolo 1. - Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del "Noleggio senza conducente di autovetture in allestimento per la Polizia Stradale con servizio di manutenzione per ciascun veicolo a 36 mesi / 250.000 Km da mettere a disposizione della Polizia Stradale secondo la convenzione Ministeriale vigente per la tratta autostradale A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca, A15 diramazione per La Spezia, secondo quanto descritto negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice e successive modificazioni in quanto la fornitura presenta caratteristiche di omogeneità e standardizzazione.

Il fornitore è tenuto a garantire la disponibilità delle vetture offerte in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto.

Il noleggio di ciascun singolo veicolo viene attivato mediante l'invio al fornitore di un Ordinativo di Noleggio, recante l'indicazione del contratto di noleggio che la Committente intende attivare.

L'Appaltatore dovrà consegnare ciascun veicolo, completo di allestimento, nei tempi definiti dal presente disciplinare, presso la sede dell'Autocentro della Polizia Stradale di Firenze, ovvero presso la sede dell'allestitore qualora comunicata dalla Società tramite p.e.c. un mese prima della consegna. Al momento della consegna i veicoli dovranno essere collaudati e immatricolati.

La prestazione del noleggio di ciascun veicolo decorrerà a partire dal giorno della consegna del veicolo stesso formalizzata tramite la contestuale sottoscrizione del verbale di consegna.

La consegna dei veicoli dovrà avvenire secondo le indicazioni e le tempistiche richieste dalla Società.

TABELLA DELLE SCADENZE

NUMERO VETTURE	DATA CONSEGNA	SOTTOSEZIONE
3	28/02/2027	BRUGNATO
2	28/02/2027	VIAREGGIO
1	30/11/2027	BRUGNATO
4	30/11/2027	VIAREGGIO

La Committente intende avvalersi, prevalentemente ma non in maniera esaustiva ed esclusiva, di un contratto di noleggio come di seguito indicato:

MESI CONTRATTO	KM CONTRATTO	NOTE
36	250'000	Estendibile di ulteriori 12 mesi con massima percorrenza 300.000km

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di fornitura standardizzata.

I singoli contratti di noleggio sono redatti nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto d'appalto dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore dovrà realizzare un prototipo definitivo dei veicoli, allo scopo di effettuare la verifica della rispondenza delle caratteristiche ai fini del collaudo, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza dei termini fissati per la prima fornitura e comunque entro i tempi ritenuti necessari per garantire il rispetto dei termini di consegna.

Qualora la tipologia di veicolo offerto fosse già stata precedentemente collaudata dalla Polizia Stradale, con il suo allestimento e già utilizzato da reparti Autostradali della stessa Polizia Stradale, non sarà necessario realizzare il prototipo.

## **Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, CPV (vocabolario comune per gli Appalti) veicoli per la Polizia**

L'importo complessivo lordo delle attività costituenti la fornitura ammonta **presuntivamente a € 828.000,00 (ottocentoventottomila/00)** esclusa I.V.A. come di seguito riportato ed è interamente riconducibile al codice CPV 34114200-1veicoli per la Polizia

Le prestazioni saranno compensate sulla base dell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto in fase di offerta.

Quadro economico:

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	VEICOLI	MENSILITÀ	CANONE MENSILE	TOTALE
Noleggio autoveicolo allestito tipo Polizia Stradale due ruote motrici (4x2)  36 mesi / 250'000 km	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 828.000,00</b>
IMPORTO TOTALE NOLEGGIO				<b>€ 828.000,00</b>
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI				<b>€ 0,00</b>
IMPORTO TOTALE				<b>€ 828.000,00</b>

## **Articolo 3. – Obblighi del Fornitore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto**

### **3.1 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi**

Il Fornitore deve aver dato attuazione agli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi relativamente al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a subaffidamenti il Fornitore deve effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subaffidatarie.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comporterà, da parte della Committente, la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive.

### **3.2 Retribuzione dei dipendenti e loro tutela**

Il Fornitore deve applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione della fornitura/servizio che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano Il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subaffidamento.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto della fornitura, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

### **3.3 Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali**

Il Fornitore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

Il Fornitore deve applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.0 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le attività.

Il Fornitore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

### **Articolo 4. - Cauzione definitiva**

Il fornitore è obbligato a costituire, se prevista in contratto, la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, commi 1 e 4 del Codice

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei servizi o di modifica del valore di quanto appaltato, il fornitore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della cauzione definitiva di cui all' art. 117 del Codice.

### **Articolo 5. - Valutazione del compenso**

Per il noleggio di ciascun veicolo oggetto del presente appalto è riconosciuto un canone, il cui valore mensile lordo è indicato nell'Elenco Prezzi allegato al contratto d'appalto.

I canoni mensili sono liquidati in via anticipata al netto del ribasso contrattuale.

Tutti gli oneri a carico del fornitore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

Il fornitore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal

contratto, dal presente Capitolato, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione della fornitura e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

#### **Articolo 6. - Avvio della Fornitura**

L'avvio della fornitura con la contestuale decorrenza dei termini di consegna dei veicoli viene effettuato in seguito alla stipula del contratto di appalto o in "via di urgenza", prima della stipula del contratto stesso, a mezzo di apposito verbale.

Qualora l'avvio della fornitura avvenga in ritardo per causa imputabile alla Committente, il fornitore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso del fornitore dal contratto per ritardo nell'avvio della fornitura attribuibile a fatto o colpa della Committente, il fornitore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura.

È facoltà della Committente non accogliere l'istanza di recesso da parte del fornitore qualora le motivazioni del ritardo nell'avvio della fornitura dipenda da fatti estranei alla volontà della Committente stessa.

#### **Articolo 7. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica**

##### **7.1. - Durata**

L'appalto avrà durata indicativamente di 36 (trentasei) mesi dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura e terminerà comunque allo scadere del periodo di noleggio di tutti i veicoli.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al contratto. Il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, l'importo presunto massimo della proroga è indicato nel contratto d'appalto.

#### **Articolo 8. - Penali**

##### **8.1. - Penalità per ritardi**

La tempestiva effettiva esecuzione delle attività ricomprese nel noleggio dei veicoli costituisce interesse preminente della Committente per garantire il rispetto dei propri bisogni, nonché degli standard qualitativi autostradali. **Pertanto, la fornitura è volta al soddisfacimento di esigenze istituzionali e un eventuale ritardo incide direttamente su di un pubblico servizio.**

La Committente intende, pertanto, sanzionare specificamente il mancato tempestivo avvio e il rispetto delle modalità esecutive della fornitura come segue:

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO di ritardo	PENALE PREVISTA
-------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------

Ritardo nella fornitura di ciascun autoveicolo allestito e/o sostitutivo a causa di danni irripetibili/sinistro, ecc.	A decorrere dalla data di consegna definitiva	180 giorni naturali e consecutivi	1‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di intervento	1 ora	0,3‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni ora di ritardo
Ritardo nella gestione delle attività manutentive ordinarie di ciascun veicolo.	A decorrere dalla consegna presso le strutture convenzionate indicate in sede di gara del veicolo.	48 ore	1‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella gestione delle attività manutentive straordinarie di ciascun veicolo. (escluse riparazioni danni da sinistri)	A decorrere dalla consegna presso le strutture convenzionate indicate in sede di gara del veicolo.	7 giorni	1‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella sostituzione dei pneumatici (usura o cambio stagionale) per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	8 ore	1‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nella riparazione/sostituzione dei pneumatici per foratura per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 ora	0,3‰ dell'importo totale contrattuale di noleggio riferito al singolo

			veicolo, per ogni ora di ritardo
Tempo di gestione della richiesta di manutenzione ORDINARIA/STRAORDINARIA dei veicoli	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	2 giorni lavorativi	2‰ dell'importo contrattuale di noleggio riferito al singolo veicolo, per ogni giorno naturale di ritardo

Il totale delle penali non può comunque superare la quota del 10% dell'importo del contratto d'appalto.

Fermo, comunque, quanto previsto all'art. 108, comma 4 del Codice, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto della fornitura, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento del fornitore e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per l'ultimazione della fornitura. In caso di risoluzione nei termini anzidetti si dovrà procedere a norma dell'art. 108 del Codice.

Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà comunque al fornitore gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

La penale sarà quantificata dal f.f. Responsabile del Progetto su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti.

Gli importi di cui sopra dovuti dal fornitore alla Committente, a titolo di penali e il ristoro dei danni di cui sopra, la Committente emetterà fattura per l'addebito degli stessi che dovrà essere pagata entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

L'ammontare della penale o cumulativo delle penali sarà, in ogni caso, compreso all'interno dei valori indicati dalla Normativa vigente.

## **8.2. - Disciplina penali**

Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Committente applica le penali direttamente sugli importi dovuti, a seguito del verificarsi dell'evento. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti il fornitore deve in ogni caso pagarle entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Committente.

## **Articolo 9. - Oneri ed obblighi diversi a carico del fornitore – responsabilità del fornitore**

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

- 1) il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei relativi allegati.
- 2) Le prestazioni contrattuali devono essere necessariamente conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel contratto dai capitolati e relativi allegati; in ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 3) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati. Pertanto, il fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
- 4) Il fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nel contratto e nei suoi allegati;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare gli Ordinativi di Fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
  - f) comunicare tempestivamente alla Committente, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Committente qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) malleverare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili.
- 5) Il fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure.
- 6) Il fornitore si obbliga a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7) Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, per quanto di propria competenza.
- 8) Il fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Committente, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto; (b) prestare i servizi oggetto di contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi dalla Committente.

- 9) Il fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
- 10) Il fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Committente.
- 11) I servizi oggetto di contratto non sono affidati al fornitore in via esclusiva, pertanto la Committente, per quanto di propria competenza, può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 10. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi**

Il fornitore è informato e dà atto che la Committente ha già ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative di propria competenza in ordine alla realizzazione della fornitura.

Costituiscono competenza esclusiva del fornitore tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant'altro si rendesse necessario per poter eseguire la fornitura. A tale scopo, il fornitore dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti

#### **Articolo 11. - Subappalti e contratti simili**

È assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa del fornitore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto od il cottimo, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi saranno soggetti alle disposizioni dell'art. 119 del "Codice" e con l'osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

Il fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso il fornitore dovrà produrre quanto segue:

1. domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l'importo delle prestazioni da subappaltare o da dare in cottimo, i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
2. dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti:
  - 2.1. ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, che **(indicare con X l'alternativa dichiarata)** .....
    - non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c., con il subappaltatore;
    - di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore in quanto **(specificare la forma di controllo)** .....
  - 2.2. di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
  - 2.3. di essere a conoscenza, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023., della propria responsabilità in solido con quella del subappaltatore nei confronti della

Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ed in particolare in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

- 2.4. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- 2.5. che per le parti d'opera affidate in subappalto sono corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso;
- 2.6. che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- 2.7. di manlevare la Committente in relazione:
  - 2.7.1. al mantenimento da parte del subappaltatore degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto d'appalto;
  - 2.7.2. all'applicazione da parte del subappaltatore ai propri lavoratori impegnati nell'esecuzione del subappalto di un trattamento economico e retributivo non inferiore a quello che sarebbe stato garantito dal fornitore;
  - 2.7.3. all'applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal fornitore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
- 2.8. di impegnarsi ad inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
- 2.9. **(nel caso non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Committente)** che si impegna a trasmettere alla Committente entro l'emissione di un attestato di pagamento le copie delle fatture quietanziate del subappaltatore intestate al fornitore, con l'indicazione dei codici C.U.P. e C.I.G. e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle prestazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.P. precedente e pertanto pagate con il precedente attestato di pagamento, pena la sospensione del pagamento;
- 2.10. che, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., le prestazioni da subappaltare: **(indicare con X l'alternativa dichiarata)**
  - rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
  - non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- 2.11. che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., il subappaltatore: **(punto da compilare indipendentemente dal fatto che l'attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. - indicare con X l'alternativa dichiarata)**
  - è iscritto nella white list della Prefettura di ..... con scadenza in data .....
  - ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di ..... in data.....;

- non è iscritto nella white list;
- 2.12. che: (*indicare con X l'alternativa dichiarata*)**
- allega il contratto in originale contenente la clausola in cui l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione **in alternativa** bozza del contratto di subappalto;
  - provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni;
- 2.13. di aver verificato, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 e del comma 3 dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l'idoneità tecnico - professionale del subappaltatore con i criteri di cui al punto 1 dello stesso, avendo accertato, in particolare, che:**
- 2.13.1.** l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla camera di commercio sia correlato alle lavorazioni da subappaltare;
  - 2.13.2.** che il subappaltatore ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
  - 2.13.3.** che il DURC del subappaltatore risulta regolare;
  - 2.13.4.** che il subappaltatore ha dichiarato di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- 2.14. (*solo SERVIZI in presenza di DUVRI*) di aver verificato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in capo al subappaltatore;**
- 2.15. in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio.**

**Il subappaltatore dovrà presentare:**

- a) DGUE, a firma del Legale Rappresentante** contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV parti di competenza e alla parte VI. **In riferimento alla parte IV i dati da fornire si riferiscono al triennio precedente la richiesta;**
- b) Indicazione del conto corrente dedicato per eventuale pagamento diretto al subappaltatore stesso;**
- c) [*se subappalto superiore ad € 150.000*] dichiarazione resa dai soggetti **della subappaltatrice** da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, con l'indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, dei familiari conviventi di maggiore età;**
- d) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti:**
  - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - che ai sensi del comma 12 dell'art.119 del D.Lgs 36/2023 sono garantiti:
    - ✓ gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
    - ✓ il riconoscimento ai propri lavoratori di un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il fornitore;
    - ✓ l'applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal fornitore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
- e) qualora ne ricorrano le condizioni, la composizione societaria D.P.C.M. 187/1991 (*in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata*).**

L'autorizzazione al subappalto sarà comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla regolarità

contributiva.

È facoltà della Committente richiedere e ottenere l'allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore Esecuzione del Contratto, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui il fornitore affidasse prestazioni non rientranti per tipologia e limiti in quelle di cui all'art. 119, comma 2 secondo capoverso del Codice, rimane comunque obbligata a comunicare i dati che seguono.

La Committente rilascerà, previa istruttoria, specifica presa d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti:

- 1) indicazione del subcontraente, importo ed oggetto del subcontratto e descrizione particolareggiata delle prestazioni che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 2) dichiarazione del subcontraente che attesti di aver ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 4) dichiarazione con la quale il fornitore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- 5) documentazione antimafia per richiesta informazioni o verifica iscrizione in white list;
- 6) qualora ne ricorrano le condizioni, la composizione societaria D.P.C.M. 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consorzi per azioni o a responsabilità limitata).

Le autorizzazioni e le prese d'atto verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione della fornitura ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Il Direttore d'esecuzione del contratto, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, forniture con posa in opera, noli a caldo, con l'ausilio dei Direttori Operativi e degli Ispettori di Cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, i cui nominativi sono stati comunicati alla Committente ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;
- accerta che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le relative ed eventuali contestazioni del fornitore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al f.f. Responsabile del Progetto;
- ai fini della sospensione dei pagamenti al fornitore ed al subappaltatore nel caso di pagamento diretto, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al f.f. Responsabile del Progetto dell'inosservanza, da parte del fornitore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

## **Articolo 12. – Revisione Prezzi - adeguamento del canone**

### **12.1. - Revisione in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi ISTAT – noleggio di autoveicoli**

A partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione della quota parte del 35% del canone rappresentativa della "componente servizi" sarà oggetto di revisione alla scadenza di ciascun anno ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di stipula del Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice. La revisione sarà effettuata in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi "Noleggio di autoveicoli", pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del Contratto e quello più recente disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i canoni saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte del 35% dei canoni oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

#### **Esempio**

**Data di stipula del Contratto: 20/07/2022** Valore indice terzo trimestre 2022: 112

Data di scadenza periodo di rilevazione: 20/07/2023 Ultimo valore indice disponibile al 05/07/2023: 120,5 **Canone di noleggio "originario" offerto in gara = 300 €**

**Variazione percentuale dell'Indice di Riferimento** =  $(120,5 - 112) / 112 = 7,59 \%$  Eccedenza rispetto alla soglia del 5% = 2,59%

**Canone rivalutato** =  $[(300 * 0,35) * 0,0259] * 0,80 + 300 = \text{€ } 302,18$

### **12.2. - Revisione in base alla variazione dei prezzi di listino per sostituzione veicolo**

A partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione della quota parte del 65% del canone rappresentativa della "componente prezzo di acquisto del veicolo" potrà essere applicata su richiesta del fornitore per variazioni di listino del veicolo offerto per sostituzione del veicolo.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto, eventualmente già oggetto di variazione, e il prezzo di listino ufficiale del medesimo veicolo ovvero del veicolo offerto in sostituzione comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta. La revisione dei canoni sarà applicata alla quota parte del 65% degli stessi solo se la differenza, in aumento o in diminuzione, tra il canone originario e quello modificato risulterà superiore a 1,5%. L'aggiornamento avverrà nella misura del 100% della variazione percentuale.

In questo caso la revisione sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$Cr = Co + \Delta \text{ Listino} \times 0,65 \times Co$$

Dove:

Cr = canone di noleggio revisionato

Co = Canone di noleggio "originario" (indicato nell'offerta economica offerto in gara o in vigore al momento della richiesta)

$\Delta \text{ Listino}$  = variazione percentuale del prezzo di listino della casa costruttrice =  $(\text{Nuovo prezzo di listino del veicolo} - \text{Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto}) / \text{Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto}$

#### **Esempio**

Nuovo prezzo di listino del veicolo: 27.000,00 €

Prezzo di listino del veicolo offerto fornito in sede di stipula o eventualmente modificato: 25.000,00 €

$$\Delta \text{ Listino} = (27.000 - 25.000) / 25.000 = 8\%$$

$\Delta \text{ Listino} > 1,5\%$  la revisione prezzo può essere applicata

Co = 300,00 €: Canone di noleggio "originario" offerto in gara o in vigore al momento della richiesta

$$Cr = [(300 * 0,65) * 0,08] + 300 = \text{€ } 315,60.$$

## **Articolo 13. - Fatturazione e pagamenti**

### **13.1. - Fatturazione**

La fatturazione per il noleggio di ciascun veicolo viene effettuata su base mensile anticipata al netto di eventuali penali comminate all'Affidatario.

Il fornitore deve emettere una fattura cumulativa relativa a tutti i veicoli dando nella stessa chiaramente evidenza del CIG, nonché della suddivisione per singolo autoveicolo e targa della quota parte imputabile a noleggio e di quella imputabile ai servizi. Il Codice Destinatarario (SDI) da indicare in fattura è il seguente KJ56538.

Il fornitore deve, altresì fornire il tracciato txt o csv di riferimento per il caricamento delle fatture.

La Società si riserva di respingere le fatture emesse in difformità a quanto sopra descritto.

### **13.2. - Pagamenti**

Il pagamento delle fatture è effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del flusso, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal fornitore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti del fornitore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali.

Il fornitore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano al fornitore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice civile.

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11 del Codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo al fornitore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

### **Articolo 14. - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e di cui all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La cessione del credito è regolata dal Codice civile, articoli dal 1260 al 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i..

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito o di effetti non rientrante in quanto sopra esposto (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc.. ), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità Fornitori della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi

bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

### **Articolo 15. - Risoluzione del contratto per fatto del fornitore**

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a)** grave inadempimento da parte del fornitore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione;
- b)** per gravi e reiterate violazione delle norme di sicurezza speciali e generali in materia da parte del fornitore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - 1)** qualora i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico;
  - 2)** mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata alla Committente, secondo quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Tecnico;
  - 3)** nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'art. 10 del Capitolato Tecnico;
  - 4)** nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dall'art. 12 del Capitolato Tecnico;
  - 5)** qualora il fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti all'art. 14 del Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
- c)** in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- d)** in caso di mancata ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. 231/20121 e alle policy della Committente;
- e)** in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- f)** qualora il fornitore o il subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- g)** quando il fornitore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- h)** in caso di ottenimento del DURC del fornitore negativo per due volte consecutive.

Nei casi di cui alla lettera b), il Direttore Esecuzione del Contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, redige ed invia al f.f. Responsabile del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al fornitore, formulando altresì la contestazione degli addebiti al fornitore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al f.f. Responsabile del Progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto.

Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto. Ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi;

- 1)** furto;
- 2)** danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il fornitore;
- 3)** qualora il veicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente (In tali casi la committente potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche).

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto d'appalto o dei singoli contratti di noleggio saranno oggetto, da parte della Committente contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del fornitore ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del codice.

**Articolo 16. - Recesso del contratto per volontà della Committente**

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 123 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali utili esistenti presso i luoghi di esecuzione del servizio, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 123 del codice.